



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE EX ART. 46 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

FIG PD 19S/16 Associazione Sportiva Fiuggi Sport & Salute –

Avv. Concetto Restuccia

Con provvedimento di fissazione della data di decisione ex art. 44 Regolamento di Giustizia ritualmente comunicato all'Associazione Sportiva Fiuggi Sport & Salute (di seguito Associazione), veniva contestato alla predetti *“aver permesso la partecipazione alla gara del 29/05/16 di atleti dilettanti non tesserati, in particolare i signori: Sandro Fanali, Roberto Terrinoni, Simone Battisti e Dino Zorzetto”* in violazione dell'art. 2 comma 6 del Regolamento di Giustizia.

Con provvedimento di fissazione della data di decisione ex art. 44 del Regolamento di Giustizia ritualmente comunicato all'avv. Concetto Restuccia, veniva contestato al predetto quanto sopra contestato all'Associazione, rilevando che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di Giustizia i legali rappresentati dei circoli sono ritenuti corresponsabili degli illeciti disciplinari commessi dai Circoli. L'avv. Restuccia è il legale rapp.te p.t. dell'Associazione.

Le parti nei termini di rito facevano pervenire delle note difensive con la richiesta di essere ascoltati.

L'audizione delle parti è avvenuta il 30/06/16, con la presenza dell'Associazione rappresenta e difesa dall'avv. Gianluca Giannichedda e dell'avv. Concetto Restuccia in persona. All'udienza del 30/06/16 il Giudice riuniva i due procedimenti in epigrafe considerati che pertanto vengono trattati congiuntamente. Su richiesta delle parti Il Giudice concedeva un ulteriore termine per il deposito di memorie difensive, che venivano appunto depositate dalle parti.

MOTIVI

Il fatto oggetto dei due procedimenti riuniti non è stato contestato da parte dell'Associazione e del legale rapp.te p.t. Avv. Restuccia. Infatti alla gara del 29/05/16 che si è svolta nel circolo del Golf di Fiuggi hanno partecipato più atleti dilettanti non tesserati dalla FIG.

La difesa dell'Associazione e dell'avv. Restuccia tuttavia contesta l'esistenza della frode sportiva come definita dall'art. 2 comma 6 del Regolamento di Giustizia, rilevando da una parte che la gara in questione del 29/05/16 non era stata calendarizzata nel calendario della FIG e si trattava essenzialmente di una gara di circolo, organizzata appunto dal circolo per intrattenere i giocatori senza tuttavia che questa fosse stata in alcun modo inserita nel calendario ufficiale delle gare della Federazione. Infatti il 29/05/16 si sarebbe dovuta tenere una gara inserita nel calendario della FIG, che tuttavia

era stata cancellata per motivi organizzativi e sostituita da una gara organizzata esclusivamente dal circolo.

La difesa dell'Associazione e dell'avv. Restuccia ha poi evidenziato che l'azione è stata compiuta in assoluta buona fede, senza alcuna intenzione di venire meno agli obblighi di affiliazione con la FIG, in considerazione appunto del fatto che la gara veniva considerata non "ufficiale" e semplicemente organizzata dal circolo; evidenziando quindi l'assoluta mancanza di volontarietà nell'azione.

Il Giudice ritiene che l'art. 2 comma 6 definisca frode sportiva la partecipazione di atleti dilettanti non professionisti a qualsiasi tipo di gara, comunque organizzata e svolta. In effetti l'art. 2 comma 2 n. 3) definisce l'"attività sportiva di rilevanza federale", che è un concetto meno ampio di gara. Infatti non tutte le gare sono parte dell'attività sportiva di rilevanza federale. L'art. 2 comma 6 nel definire la frode sportiva non richiama i termini e la definizione dell'art. 2 comma 2 n. 3), pertanto chi scrive ritiene che il termine gara sia più ampio della locuzione attività sportiva di rilevanza federale. D'altronde l'art. 2 comma 6 è una delle poche fattispecie tipiche di illecito disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia e non c'è ragione per limitare la sua applicazione alla sola attività sportiva di rilevanza federale. Infatti l'art. 2 comma 6 sembra tutelare un interesse diverso da quello previsto in altre parti del Regolamento di Giustizia, in quanto tutela

l'interesse della Federazione all'ordinato svolgimento dell'attività sportiva golfistica in ragione dell'età, della cittadinanza ed appunto del tesseramento dei giocatori. Aspetti che attengono più all'organizzazione della Federazione che all'attività sportiva di rilevanza federale.

I tesserati hanno messo in evidenza la mancanza di dolo nel loro comportamento, avendo dedotto una serie di circostanze, in parte già sopra trattate, che evidenziano la mancanza di volontarietà nell'azione compiuta. Tra le altre difese articolate dall'Associazione e dall'avv. Restuccia si evidenzia che uno dei soggetti ammessi alla gara (Sandro Fanali) pur non essendo in regola con il tesseramento della Federazione è tuttavia titolare di tessera d'onore rilasciata dalla FIG. La circostanza è di per sé peculiare ma sicuramente esclude un comportamento malizioso o doloso da parte dell'Associazione per quanto riguarda la partecipazione del sig. Fanali.

Lo scrivente ritiene tuttavia che l'illecito previsto dall'art. 2 comma 6 del Regolamento di Giustizia può sussistere anche in assenza di dolo ed essere caratterizzato da un comportamento negligente o più semplicemente non prudente. È noto che l'illecito sportivo può essere sanzionato sia per dolo che per colpa. Da questo principio è opportuno non discostarsi anche con riferimento alla frode sportiva disciplinata dall'art. 2 comma 6. Non va trascurato che il

sistema sanzionatorio tracciato dagli artt. 12 e ss. del Regolamento di Giustizia lascia un significativo margine di discrezionalità al Giudicante, che può applicare dalla sanzione più lieve (ammonizione) a quella più grave (cessazione del rapporto di affiliazione) oltre a multe pecuniarie. Un margine discrezionale così ampio non si concilia con una fattispecie che può essere solo dolosa. Evidentemente il Regolamento di Giustizia invita il Giudicante ad usare in modo prudente la discrezionalità nella determinazione della sanzione, partendo appunto dalla verifica dell'elemento soggettivo dell'agente, che può essere caratterizzato dalle diverse sfumature del dolo o della colpa.

Pertanto l'assenza di dolo da parte dei soggetti agenti non esclude l'illiceità dell'azione ma semmai incide nella quantificazione della pena.

Sulla quantificazione della pena lo scrivente ritiene di dover applicare la pena edittale minima "ammonizione" sia nei confronti dell'Associazione che dell'avv. Concetto Restuccia.

Infatti nella determinazione della sanzione lo scrivente dà atto del comportamento leale e collaborativo posto in essere durante l'intero procedimento dall'Associazione e dall'avv. Restuccia. Inoltre si è sopra evidenziato che nel caso di specie è stata data la prova della mancanza di volontarietà nell'azione posta in essere dall'Associazione.



La difesa dell'Associazione ha messo in evidenza che il Circolo del Golf di Fiuggi da mesi sta attraversando varie traversie economiche e finanziarie, pertanto non si ritiene opportuno di ordinare il pagamento di alcuna somma di denaro.

Inoltre lo scrivente rileva che la materia trattata in questo procedimento ha i caratteri della novità che suggerisce un comportamento prudente anche in considerazione dell'assenza di precedenti dai quali attingere.

P.Q.M.

Decidendo i procedimenti riuniti PD 19S/16 nei confronti
dell'Associazione e dell'avv. Restuccia

Accertata la responsabilità dell'Associazione Sportiva Fiuggi Sport & Salute in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento, applica a quest'ultima la sanzione disciplinare dell'ammonizione con l'avvertimento che più gravi sanzioni saranno applicate nel caso di più gravi infrazioni;

ai sensi dell'art. 2 comma 2 applica all'avv. Concetto Restuccia la sanzione disciplinare dell'ammonizione con l'avvertimento che più gravi sanzioni saranno applicate nel caso di più gravi infrazioni.

Così deciso in Roma il 26/07/16.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'R' and 'C'.

Si comunichi ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia.

Avv. Paolo Cieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Cieri', written in a cursive style.